



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rileva che **A** non contesta il credito vantato nei suoi confronti da **B** s.r.l. in liquidazione, per prelievi pari ad €. 65.000,00, ma si limita ad affermare di essere, a sua volta, creditore del poliambulatorio per “crediti contestati” ed accenna, inoltre, a non meglio precisati inaspettati ritardi nella liquidazione (memoria difensiva pag.5-6).

Il ricorrente non ha, pertanto, contestato specificamente il debito verso parte ricorrente, nella sua esistenza ed entità, limitandosi ad affermare di vantare a sua volta dei crediti.

A non ha, tuttavia, addotto alcun elemento che, anche sotto il profilo del “fumus boni iuris” possa giustificare l’attuale esistenza di crediti, avendo prodotto in giudizio attestazioni proprie o del proprio difensore (cfr. doc. 3-4 allegati alla memoria difensiva).

Nessuna rilevanza ha, d’altra parte, la circostanza, riferita da **A** all’udienza, di essersi “attivato per lettera ad una soluzione, avendo trovato un affittuario dell’azienda”, a fronte delle affermazioni del difensore del ricorrente, non contestate, che “ il poliambulatorio è chiuso, essendo stato sfrattato, i beni erano in leasing e non vi sono più dipendenti né l’azienda essendo subentrata altra società nei locali. I beni in leasing sono state riprese dai fornitori, creditore di circa €. 100.000,00 (cfr. il processo verbale di udienza 3.2.2016).

Quanto al “periculum in mora, va sottolineata l’urgenza della liquidazione, auspicata dallo stesso **A** (doc. 5 allegato alla memoria difensiva), che presuppone il recupero dei crediti, compresi quelli verso i soci, al fine del pagamento dei debiti in sede di liquidazione attiene agli obblighi del liquidatore.

Va, pertanto, autorizzato il sequestro conservativo, nei limiti di €. 80.000,00, finalizzato alla tutela della futura azione di recupero del credito.

P.Q.M.

Visto l’art. 669 ter e 671 c.p.c.,
autorizza

B s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di **A** fino all’importo di €. 80.000,00.



Venezia, 3.2.2016

Venezia, 03/02/2016

il Giudice
Dr. Manuela Farini

